

ALLEGATO "B" all'atto n.ro 8768 della Raccolta

===== STATUTO DELLA =====
===== FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI =====
===== PER LO SVILUPPO E LA COMUNICAZIONE =====

===== Ente del Terzo Settore. =====

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita per volontà dei signori Patrizio Paoletti, Paolo Cesari, Giuseppe Palestini, Quinto Biondi, Antonella Galiè, Marco Rossi, Barbara Adami, Alessandro Giuseppe Caffi, Antonella Selvaggio, Claudio Luraschi, Salvatore Angelico, Filippo Rossi, Antonio Bellini, Enrico Roberto Carrara, Maura Conforti, nonché dell'"Associazione EL-ARE", della "LA BUSSOLA COOPERATIVA SOCIALE COOP. A R.L.", dell'"Associazione L'ALBERO DELLA VITA", una fondazione denominata

Solo conseguentemente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", potrà e dovrà utilizzare l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nei propri atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Roma.

Il trasferimento della sede legale in Roma non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero.

ART. 3 - DURATA

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 – SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La Fondazione, ente apartitico e aconfessionale, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di ricerca nei settori educativo - formativo, scientifico, tecnologico e sociale, a livello nazionale ed internazionale - mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017:

lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

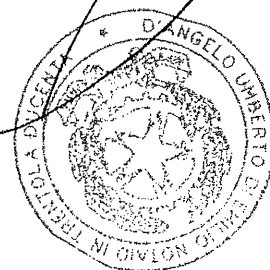
lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lett. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

La Fondazione persegue:

- la Pedagogia, come studio e diffusione di un modello educativo denominato "Pedagogia per il Terzo Millennio" che prepari ai continui e forti



cambiamenti della realtà sociale; =====

- la Formazione all'educazione permanente in un corretto processo di crescita globale; anche professionale (alta formazione, formazione in servizio nel settore pubblico e privato, scuola, università, educazione speciale ed extrascolastica); =====

- la Tutela della salute globale; =====

- l'Assistenza sociale, con programmi per il recupero e la reintegrazione sociale del bambino e/o dell'adulto in condizione di disagio. =====

Per il conseguimento dei suoi fini, l'ente potrà: =====

- la realizzazione di centri ed istituti di ricerca educativa e pedagogica per la sperimentazione e lo studio, la documentazione e trasmissione dei dati, anche promuovendo la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori con l'assegnazione di borse di studio, assegni di ricerca e la collaborazione con le università nell'espletamento dei dottorati di ricerca ed altri corsi post-universitari, master e di specializzazione; =====

- la realizzazione di istituti, scuole e centri di formazione anche professionale per l'avviamento e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro; =====

- la istituzione di anche asili e/o scuole per l'infanzia; =====

- la realizzazione di programmi di formazione/aggiornamento per operatori inseriti nel ciclo educativo (insegnanti, operatori sociali, genitori, ecc.) sulle tematiche dell'orientamento pedagogico - didattico nelle scuole come in ogni altro ambiente educativo e formativo; =====

- realizzare programmi e attività di formazione continua in sanità, validi ai fini dell'educazione continua medica (ECM), destinati a tutti i professionisti sanitari, così come elencati dalla normativa vigente in materia e dalle successive modifiche ed integrazioni; =====

- la realizzazione, la promozione ed il sostegno di programmi e/o centri per l'assistenza e il reintegro sociale delle categorie svantaggiate; =====

- il sostegno e la promozione della prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano e sociali; in particolare il miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari; =====

- lo svolgimento della ricerca di base nei settori d'interesse direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni; dotandosi, se necessario, di idonee strutture operative e predisponendo le risorse professionali e le forme di finanziamento; =====

- l'organizzazione di eventi, conferenze, seminari, convegni, mostre, campagne nazionali e internazionali di informazione - sensibilizzazione relative a tutte le sue attività istituzionali; =====

- la collaborazione per la realizzazione delle sue attività con soggetti ed organizzazioni private e pubbliche aventi finalità simili alle proprie. =====

ART. 5 – ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE =====

La Fondazione potrà: =====

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento dei propri scopi istituzionali, tra cui a mero titolo di esempio, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili; compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi, imprese sociali, enti ed

istituzioni pubbliche e private, università la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, potendo altresì, ove ritenuto opportuno, costituire gli organismi anzidetti; =====

- ideare, produrre e distribuire opere editoriali e digitali o multimediali, proprie e/o di terzi inerenti gli scopi della Fondazione; =====

- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi. ===

La Fondazione potrà costituire o partecipare come socio limitatamente responsabile a società di capitale aventi come scopo la realizzazione di attività strumentali e/o di supporto agli interventi posti in essere dalla Fondazione medesima purché l'oggetto sociale delle società costituite o partecipate sia coerente con le finalità istituzionali della Fondazione. =====

La Fondazione potrà inoltre, ricorrendone i presupposti e/o le condizioni, svolgere la propria attività avvalendosi di qualsiasi organizzazione o forma di volontariato ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. =====

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, la Fondazione può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, alle attività di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 precedentemente elencate, ulteriori attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. All'Organo di Amministrazione della Fondazione è demandata l'individuazione di tali attività. =====

La Fondazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi e delle condizioni richiamate dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017. =====

ART. 6 - PATRIMONIO =====

Il patrimonio della Fondazione è costituito: =====

- dai beni indicati nell'atto costitutivo del quale il presente statuto è parte integrante;
- dalle elargizioni fatte da Enti e da privati con espressa destinazione agli scopi della Fondazione; =====

- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge; =====

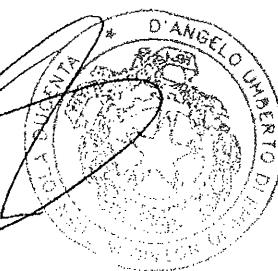
- dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo; ==

- fondi di riserva e da sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali. =====

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, nonché con i contributi pervenuti a qualsiasi titolo da terzi e sponsor senza obbligo di iscrizione a patrimonio. =====

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio. =====

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente. =====



ART. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente onorario se nominato;
- il Direttore Generale se nominato;
- i Direttori di area se nominati;
- i Comitati o Commissioni, se nominati;
- l'Organo di Controllo.

ART. 8 - IL PRESIDENTE

E' Presidente della Fondazione di diritto il signor Patrizio Paoletti, ovvero chi gli succederà ai sensi del successivo articolo 8.

Il Presidente della Fondazione:

- è il rappresentante legale della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- sorveglia il buon andamento dell'amministrazione della Fondazione curando l'osservanza dello statuto e promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e cura i rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento, in via eccezionale, le sue veci sono assunte dal Vice Presidente, il quale è nominato, tra i consiglieri in carica, dal Presidente stesso con poteri vicari e resta in carica per tutta la durata del suo mandato di consigliere.

In assenza del Vice Presidente, il Presidente può delegare per singoli atti o categorie di atti la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti del Consiglio.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri.

Ne fa parte di diritto, nella qualità di Presidente, il signor Patrizio Paoletti a vita.

In caso di decesso, rinuncia, impossibilità di questi e, comunque in mancanza di altre sue esplicite indicazioni scritte che hanno determinazione di prevalenza, gli subentrerà, nella qualità di Presidente e membro di diritto a vita, il più prossimo dei suoi discendenti in linea retta; ovvero, in mancanza, il più prossimo dei parenti in linea collaterale ed in ogni caso, a parità di grado, il più anziano.

Il sig. Patrizio Paoletti ha comunque la facoltà di nominare direttamente, con atto scritto comunicato al Cda o nel corso della riunione di questo, il Presidente, facente altresì parte di diritto del Cda, al di fuori delle persone più sopra indicate ed anche per una durata di tempo limitata.

Altri tre membri verranno designati dal sig. Patrizio Paoletti, ovvero da chi gli succederà.

Due membri verranno designati dal Comitato Onorario di cui appresso.

I cinque membri così designati dureranno in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri, determinando limiti e condizioni per il loro esercizio, ad uno o più dei suoi membri, incluso il Presidente.

9.2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno

e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. =====

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. =====

Il Consiglio si considera validamente costituito se sono presenti almeno la metà dei Consiglieri. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

Al suo interno viene nominato un segretario che cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio, da trascrivere su apposito libro. =====

9.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: =====

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; =====

e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. =====

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. =====

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. =====

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente della riunione e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. =====

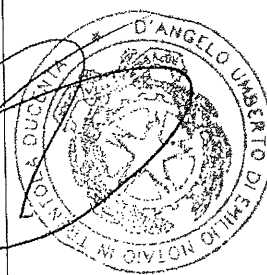
9.4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto appresso previsto, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta. =====

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri della fondazione. =====

Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare. =====

L'amministratore che ha proposto la delibera comunicherà tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la data di avvenuto ricevimento da parte degli altri amministratori della proposta loro inviata. =====

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, compreso il proponente, hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede della fondazione la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un



diverso termine purché non inferiore a giorni 7 (sette) e non superiore a giorni 30 (trenta). =====

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. =====

Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori e al Direttore Generale, se nominato, indicando: =====

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; =====

- le date in cui sono pervenute la proposta agli amministratori e le risposte degli stessi alla fondazione; =====

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri. =====

In caso di consultazione scritta, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. =====

In caso di richiesta anche di un solo amministratore e comunque in caso di delibere sulle modifiche statutarie il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. =====

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Fondazione. =====

9.5. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Comitato Onorario di cui in seguito soltanto per il periodo in cui tale carica viene rivestita. =====

9.6. Il Consiglio di Amministrazione: =====

a) determina, in aggiunta ai dovuti rimborsi spese, l'indennità da riconoscere ai propri componenti per l'attività svolta in relazione ai rispettivi impegni; =====

b) determina annualmente con apposita delibera gli impieghi del patrimonio per la realizzazione dello scopo della fondazione; =====

c) adotta un regolamento finalizzato a determinare i criteri di amministrazione della fondazione e di impiego delle somme della stessa; =====

d) approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; =====

e) predispone la previsione di spesa relativa all'anno successivo entro il 31 dicembre di ogni anno; =====

f) delibera sulle modificazioni statutarie e su tutto quanto ad esso riservato dalla legge dallo statuto e non concernente le attribuzioni del Presidente; =====

g) istituisce eventuali Commissioni e/o Comitati interni con compiti istruttori, consultivi e propositivi, ed ogni organismo interno che reputi necessario o utile per le attività della Fondazione; =====

h) nomina il Direttore Generale e/o i direttori di area e determina la misura del loro compenso; =====

i) nomina l'Organo di Controllo; =====

l) nomina i componenti del Comitato Onorario. =====

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, partecipano, previo invito/comunicazione svolto con le stesse modalità riservate ai componenti, il Direttore Generale ed il Presidente onorario, se nominati. =====

9.7. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre istituire l'albo degli "Amici promotori" della Fondazione; detta qualifica, meramente onoraria ed assolutamente priva di ogni potere amministrativo, deliberativo o consultivo, potrà essere attribuita a coloro che spontaneamente e senza altro fine che la solidarietà avranno contribuito ad alimentare il patrimonio della Fondazione. =====

9.8 Si applica l'articolo 2382 codice civile. =====

9.9 Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017 =====

ART. 9 bis - IL PRESIDENTE ONORARIO =====

E' Presidente onorario della Fondazione di diritto il signor Patrizio Paoletti, ove, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo, non dovesse ricoprire la carica di Presidente. E' facoltà del signor Patrizio Paoletti, nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo, non dovesse ricoprire la carica di Presidente, designare in sua vece il Presidente onorario, anche per un periodo di tempo determinato, individuandolo tra soggetti con alte qualità morali, culturali, o scientifiche tali da portare lustro all'Ente. =====

Il Presidente onorario della Fondazione: =====

- rappresenta l'ente nelle manifestazioni ed eventi ufficiali; =====
- ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto con funzioni consultive; =====
- propone al Consiglio di amministrazione iniziative, progetti, manifestazioni, eventi e quant'altro idoneo alla realizzazione degli scopi dell'ente. =====

Il Consiglio di amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese del Presidente onorario. =====

ART. 10 - Direttore Generale e Direttori di Area =====

10.1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche tra estranei, dura in carica per un periodo stabilito nel mandato con cui gli viene conferito l'incarico e può essere riconfermato senza interruzione. =====

Provvede alla gestione della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale. =====

Esegue le deliberazioni e le direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. =====

Assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, la predisposizione dei documenti di programmazione economica e del bilancio d'esercizio. =====

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione. =====

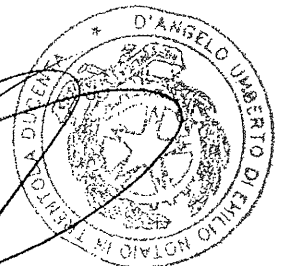
Provvede al controllo dei risultati di gestione. =====

Presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. =====

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni sono svolte da persona scelta dal Consiglio di Amministrazione. =====

10.2. I direttori di area sono nominati dal cda, anche tra soggetti esterni allo stesso, durano in carica per un periodo stabilito nel mandato con cui gli viene conferito l'incarico e può essere riconfermato senza interruzione. =====

Provvedono alla gestione delle aree di intervento della fondazione alle quali sono delegati, relazionano periodicamente al cda (almeno semestralmente) circa l'attuazione dei programmi di intervento delle aree a loro assegnate come stabilito



in Consiglio di Amministrazione. =====

Collaborano con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione. Provvedono al controllo dei risultati di gestione dell'area loro assegnata. Presenziano ove chiamati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di loro assenza o impedimento temporaneo, le loro funzioni sono svolte da persona scelta dal Consiglio di Amministrazione. =====

Articolo 11 – ORGANO DI CONTROLLO =====

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. =====

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito. =====

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. =====

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. =====

2. L'organo di controllo: =====

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili; =====

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; =====

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti =====

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017. =====

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. =====

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

4. Il Consiglio di Amministrazione, ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 31 D. Lgs 117/2017 o comunque quando lo ritenga opportuno, provvede ad incaricare della Revisione legale dei conti un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al presente articolo. L'incarico non può eccedere i tre esercizi ma è possibile sia poi rinnovato. =====

ART. 12 - COMITATO ONORARIO =====

Il Comitato Onorario è composto da cinque a dieci membri; essi rimarranno in carica 3 (tre) anni e potranno essere di nuovo scelti. =====

I componenti del Comitato Onorario saranno eletti dal Consiglio di Amministrazione entro due mesi dal riconoscimento. =====

Alla scadenza del loro incarico il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione del Comitato Onorario prendendo in esame una lista di candidature presentate dagli stessi consiglieri, non più di tre candidature a consigliere. La rielezione è espressa con voto di maggioranza ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. =====

Il Comitato Onorario esprime pareri non vincolanti su qualsiasi argomento che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre al suo esame. =====

Il Comitato Onorario elegge tra i propri membri, a maggioranza il Presidente. =====

Il Comitato Onorario si riunisce su convocazione del suo Presidente, almeno una volta l'anno. =====

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. =====

Il Comitato designa due componenti del Consiglio di Amministrazione. =====

Qualora, per scadenza dell'incarico o per qualsiasi altra ragione, venga a mancare uno dei due componenti del Consiglio di Amministrazione designato dal Comitato Onorario, il Comitato medesimo provvederà alla sostituzione dei presenti entro tre mesi dalla vacanza. =====

I componenti del Comitato Onorario potranno offrire individualmente la loro collaborazione in relazione all'attività professionale da ciascuno di essi svolta, per realizzare nel miglior modo possibile gli scopi della Fondazione. =====

Al fine di assicurare la continuità di azione e di intenti del Comitato Onorario, in caso di cessazione dell'incarico di uno dei membri per qualsiasi causa, il Comitato stesso potrà reintegrare il proprio numero di componenti mediante cooptazione con il consenso della maggioranza assoluta dei componenti superstiti, fino alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione. =====

Possono far parte del Comitato Onorario anche Associazioni, Fondazioni o altri Enti in generale, tramite un proprio rappresentante. =====

ART. 13 - DIVIETI =====

Stante la natura della Fondazione, nel rispetto del disposto dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto intrattenuto con la Fondazione, salvo che non sia diversamente imposto dalla legge. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili - e sono conseguentemente inibite alla Fondazione - le ipotesi e le fattispecie contemplate all'articolo 8, comma 3 del Codice del Terzo Settore. =====

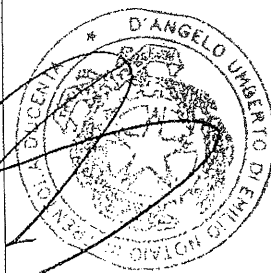
ART. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO =====

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. =====

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017. =====

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. =====

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota



integrativa al bilancio. =====

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. =====

In ogni caso, eventuali utili di gestione verranno reimpiegati per il perseguimento degli scopi statuari. =====

Articolo 15 - ESTINZIONE =====

L'estinzione della Fondazione per le cause previste dall'art.28 del c.c. ovvero dal Codice del Terzo Settore comporta la nomina di uno o più liquidatori, i quali dovranno soddisfare ogni ragione debitoria e procedere alla eventuale devoluzione delle residue attività. =====

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. =====

Articolo 16 - RINVIO =====

La fondazione agisce nei limiti del presente Statuto, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. ==

Essa è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non previsto, dal detto decreto legislativo, dal Codice Civile e dalla disciplina vigente in materia. =====

Firmato: =====

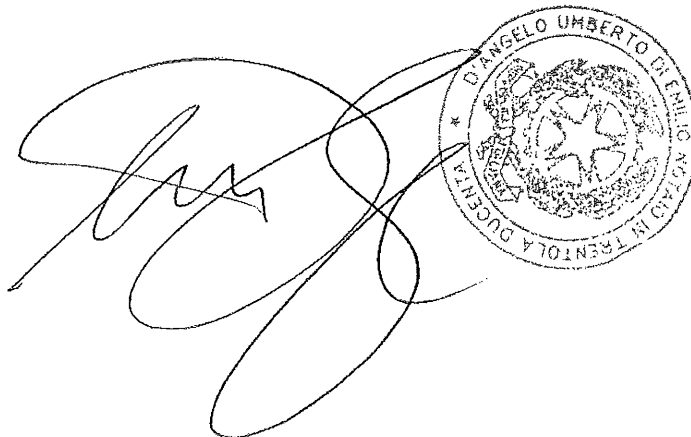
STANGHERLIN Amedeo =====

Umberto D'Angelo (Notaio - sigillo) =====

Certifico io sottoscritto dr. Umberto D'Angelo, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, con sede in Trentola Ducenta, che la presente copia composta di sedici facciate è conforme al suo originale debitamente firmato. =====

Si rilascia per uso consentito, in Trentola Ducenta, Via Fauto n.ro 2 =====

lì 16 marzo 2023 =====

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem with a cross and the text "D'ANGELO UMBERTO DI ENILIO AG. IN TRENTOLA DUCENTA" around the perimeter.